

Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Art. 1, comma 17,

PATTO DI INTEGRITA'

IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» ed, in particolare, l'art.1 comma 17 che prevede che «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;

Considerato che i patti di integrità possono prevedere:

- la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
- una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare:
 - per i dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici l'irrogazione di provvedimenti disciplinari;
 - per gli operatori economici l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento

Considerato altresì che i Patti di Integrità:

- a) rappresentano una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- b) costituiscono, con la loro accettazione e sottoscrizione da parte degli operatori economici, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture poste in essere dalle Amministrazioni aggiudicatrici;
- c) divengono parte integrante dei contratti stipulati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, dalle Amministrazioni aggiudicatrici;

Dato atto che la Provincia di Mantova, allo scopo di potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, nonché al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle proprie procedure di affidamento di lavori, ha sottoscritto, in data 20 febbraio 2014, con altri soggetti pubblici e privati il "*Protocollo d'intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni*", promosso dalla Prefettura di Mantova, la cui osservanza costituisce preciso obbligo a carico degli operatori economici affidatari di lavori pubblici.

Ritenuto che l'osservanza del suddetto Protocollo di legalità, unitamente al presente Patto di Integrità, ponga a carico degli operatori economici e della Provincia stessa precisi obblighi, sia nella fase di aggiudicazione delle commesse pubbliche, che in quella della loro esecuzione, tali da orientare i reciproci comportamenti a criteri di correttezza e di legalità.

Tutto quanto premesso e considerato

Viene adottato il presente Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata;

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Provincia di Mantova nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.
2. Il presente Patto di Integrità trova applicazione in tutte le procedure espletate dalla Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, in nome e per conto proprio, nonché per delega di altri soggetti.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Provincia di Mantova e gli operatori economici partecipanti alle suddette procedure di affidamento, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3 L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara espletate dalla Provincia di Mantova. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei Bandi di gara, nei Disciplinari di gara e nelle Lettere d'Invito predisposti dalla Provincia di Mantova .
4. Il presente Patto di Integrità costituirà parte integrante dei contratti che, in esito alle suddette procedure d'appalto, verranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari.
5. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla procedura di gara.
6. In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, *lett. b e lett. c)* D.Lgs. n. 50/2016, l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto; analogamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* D.Lgs. n. 50/2016 e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, *lett. e)* D.Lgs. n. 50/2016, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario. L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche in caso di partecipazione alle gare degli operatori economici indicati all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
7. La mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, con la sottoscrizione per accettazione del presente Patto di Integrità, l'operatore economico:
 - si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia di Mantova e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non avere in corso, né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

- si impegna a segnalare alla Provincia di Mantova qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - si impegna a segnalare alla Provincia di Mantova qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - si impegna, qualora i fatti di cui è a conoscenza costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - si impegna a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - A. trasporto di materiale a scarica;
 - B. fornitura e/o trasporto terra;
 - C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
 - D. fornitura e/o trasporto di bitume;
 - E. smaltimento rifiuti;
 - F. noli a caldo e a freddo di macchinari;
 - G. forniture di ferro lavorato;
 - H. servizi di guardiania dei cantieri.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi della Provincia di Mantova

1. La Provincia di Mantova si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art.14 del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e degli artt. 7, 8 e 14 "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" approvato con D.G.P. n. 165 del 20/12/2013.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 del presente Patto di Integrità comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

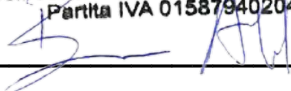
- b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. La Provincia di Mantova può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - c. l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite dalla Provincia di Mantova per un periodo sino a un massimo di 3 (tre) anni, da stabilirsi in base alla gravità della violazione commessa,
3. L'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta sin d'ora che, nel caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità, comunque accertato dalla Provincia di Mantova, troveranno applicazione le sanzioni indicate al precedente comma del presente articolo.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

- 1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, compresa l'eventuale fase di collaudo.
- 2. Il presente Patto di Integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario, verrà richiamato nel contratto da stipularsi con l'operatore economico aggiudicatario, quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e patrizia.
- 3. Il presente Patto di Integrità trova applicazione anche con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di concessione, nonché con riferimento ad ogni altro contratto previsto e disciplinato dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- 4. Il contenuto del presente documento è integrato dai Protocolli di legalità che sono stati sottoscritti o che verranno sottoscritti dalla Provincia di Mantova.

PIER GIORGIO FRASSATI
Società Coop. Sociale ONLUS
Via Caduti di Nassirya, 331
46013 Canneto s/Oglio (MN)
Tel. 0376 70266 - Fax 0376 928992
Partita IVA 01587940204



Il Legale Rappresentante - Bina Aldo